

TORNATA DEL 3 GIUGNO

il pronunciare sul diritto del signor Gombert alla restituzione della cauzione, passa all'ordine del giorno. »

MENABREA, ministro *pei lavori pubblici*. Mi rimangono poche cose a dire alla Camera sopra il progetto di legge attualmente in discussione. Soltanto è mio dovere di spiegare i motivi per i quali il Ministero attuale ed i Ministeri precedenti hanno creduto di dover sottoporre la questione al Parlamento sulla restituzione del deposito fatto dal signor Gombert.

Come già accennava l'onorevole Boggio, il Gombert fece una prima convenzione col Governo nel 1858, e in virtù della medesima faceva il deposito di 450,000 lire; in seguito agli avvenimenti politici ed alla guerra del 1859 questa stipulazione non potè avere una sanzione legale se non sul finire del 1859, ma sebbene, come osserva l'onorevole deputato Boggio, a quell'epoca le condizioni finanziarie del paese fossero cambiate, ciò nulla di meno il signor Gombert stimò di mantenere i patti primitivamente assunti, credendo di avervi un utile sufficiente.

L'onorevole deputato Boggio però non ha considerato che nel 1860 lo stato del paese subì altre oscillazioni forse più gravi che non all'epoca della convenzione, e che in conseguenza le condizioni finanziarie già poco liete nel 1859 divennero anche meno favorevoli per le industrie private; da ciò ne venne che sotto l'influenza degli avvenimenti politici, il signor Gombert non potè effettivamente costituire la società che aveva assunto l'impegno di formare.

Questo adunque è il fatto capitale che non fu rammentato dall'onorevole deputato Boggio, e che indusse il Governo a prendere in considerazione la posizione speciale in cui si trovava....

BOGGIO. Domando la parola per dare uno schiarimento.

MENABREA, ministro *pei lavori pubblici*... il signor Gombert.

Se noi ci atteniamo al diritto assoluto, il Ministero attuale ed i Ministeri precedenti riconoscono che il signor Gombert non può vantarlo per ottenere la restituzione della sua cauzione; ma essi hanno portata la questione sul terreno della equità, la quale è oggetto di apprezzamento, e certamente non può formare oggetto di una discussione meramente legale.

I Ministeri precedenti prima di adottare un qualunque partito credettero di dover consultare il Consiglio di Stato, il quale, quantunque non fosse che il Consiglio di Stato del regno Subalpino, tuttavia era un Consesso composto di uomini dottissimi, imparziali ed esperimentati. Ora il Consiglio di Stato dichiarò che in linea di diritto il signor Gombert non aveva nessuna ragione a far valere, ma pur riconobbe che forse considerazioni di equità potevano rendere conveniente la restituzione del deposito.

Colla scorta di questo parere i diversi Ministeri si indussero a sottoporre alla Camera la questione, la quale vuol essere dai signori deputati apprezzata nella

loro coscienza, ma su cui, ripeto, non è il caso di addentrarsi in una gran disputa di principii.

Trattandosi di apprezzamento morale, il Ministero si rimetterà completamente al giudizio che emanerà dalla Camera; nondimeno debbo richiamare la vostra attenzione sopra una circostanza notata dall'onorevole Ara e contrastata dal deputato Massa, cioè che in una recente sentenza della Corte d'appello, sentenza ignota al Ministero ed anche alla Camera, siasi deciso che la società Gombert, costituita nel 1858, continui tuttora ad esistere.

Questo è un fatto che io credo d'una certa gravità, e che sarebbe necessario appurare prima d'ogni deliberazione, perchè se la convenzione Gombert tuttora esiste ed è, dirò, rappresentata dalla società attuale, è evidente non essere più il caso di fare restituzione del deposito, perchè, come ben osservava un oratore, la restituzione si dovrebbe fare due volte, ove la Camera approvasse la legge ora in discussione.

Se ciò non è, la questione resta ancora perfettamente intatta.

Io penso poi che in quest'argomento la Camera non si debba occupare dell'interesse dei terzi.

Riassumendo dunque le poche parole che ho pronunziate, dirò che il Governo fu indotto a sottoporre questa legge al giudizio morale della Camera dietro la considerazione delle vicende politiche del regno d'Italia, per cui le condizioni fatte al signor Gombert nel 1859 non erano più quelle che esistevano nel 1860. Ma se questo è il motivo che indusse il Ministero a presentare questo progetto di legge, vi è poi l'altra circostanza asserita dall'onorevole Ara e negata dall'onorevole Massa, cioè che una sentenza definitiva d'un tribunale stabilisce essere la società attuale una continuazione della società Gombert.

Ora io credo che questo fatto deve essere appurato, e vedrà la Camera se non sia conveniente forse di rimandare la questione ad altro tempo, fino a che cioè tutte queste controversie sollevate siano completamente chiarite.

Il Ministero non potrebbe però accettare l'ordine del giorno del deputato Ara quale venne formulato, perchè esso implica i diritti dei terzi. La Camera non è un tribunale, e non deve punto occuparsi delle questioni che riflettono i diritti dei terzi, ma solo dei fatti che ho accennati, e che possono far mutare le idee relativamente alla legge di cui si tratta. Per ora il Ministero non fa altro che rimettersi al giudizio della Camera.

Voci. Ai voti! ai voti!

SINEO. Dappoichè il signor ministro non dissentirebbe dal differire la discussione di questa legge, la Commissione, per quanto spetta ai membri che qui in minoranza la rappresentano, non può sicuramente neppure essa dissentire. Ma se la Camera non adotta la questione sospensiva, io la pregherò di permettere che io difenda le conclusioni della Commissione. Debbo porre la Camera in avvertenza circa la specialità delle circostanze